

Comune di Sant'Anna Arresi

DISCIPLINA TRANSITORIA PER L' UTILIZZO DEL CANALE DI PORTO PINO

(approvata con Deliberazione G.C. n. 68 del 22.06.2009)



ART. 1 - OGGETTO

Il presente DISCIPLINARE ha per oggetto l'esercizio e l'uso dell'impianto di catenaria e della banchina del Canale di Porto Pino, storicamente usato per il ricovero dei natanti e delle imbarcazioni, di cui gli assegnatari dei relativi ormeggi abbiano la disponibilità.

ART. 2 - TIPOLOGIA DELLE IMBARCAZIONI

Nel Canale di Porto Pino, e' consentito l'ormeggio alle imbarcazioni da pesca e da diporto a vela e a motore di lunghezza "fuori tutto" fino a **mt. 8,00**.

Gli ormeggi sono classificati, come di seguito, in base alla lunghezza dei natanti ovvero delle imbarcazioni a remi, a vela e/o a motore, per il cui ancoraggio possono essere impiegati:

classe A) fino a mt 4,50

classe B) da mt 4,51 a mt 5,50

classe C) da mt 5,51 a mt 8,00

classe D) da mt. 5.51 a mt. 6.50 al solo fine di posizionare i natanti perpendicolari alla banchina; tali dimensioni si intendono riferite alla lunghezza fuori tutto del natante con l'esclusione del motore se fuoribordo.

Pescaggio massimo mt. 1.20

Pertanto l'imbarcazione o il natante deve rientrare nei limiti prescritti per le classi di ormeggio di effettiva assegnazione con la tolleranza massima, per la sola lunghezza, del 6% in più in caso di presenza di accessori fissi (plancette, delfiniere, ecc.), salvo motivata autorizzazione per la lunghezza maggiore rilasciata dall'Amministrazione Comunale, sulla base di apposita perizia di asseveramento del competente Ufficio Comunale con la quale si attesti che non sia compromessa la funzionalità dell'impianto di catenaria e di tutto il Canale.

I proprietari dovranno preventivamente comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco ed al Comune di sant'Anna Arresi, i dati e le caratteristiche della propria unità e del relativo motore insieme alle proprie generalità e ad un numero telefonico di pronta reperibilità.

A pena di inammissibilità, la domanda di ormeggio dovrà indicare la lunghezza f.t. del natante o dell'imbarcazione per cui il medesimo viene richiesto, allo scopo di determinare la classe di appartenenza.

ART. 3 - DISCIPLINA LIBERO TRANSITO

Gli ormeggi destinati al libero transito sono 4, tutti posizionati nella zona sottostante il nuovo ponte pedonale su entrambe le sponde del Canale.

Per la disciplina dei suddetti gavitelli è istituito, da parte del Comune, apposito registro dove verranno annotate le generalità del proprietario e le caratteristiche dell'imbarcazione che usufruisce dell'ormeggio.

Le modalità di accesso all'uso dei suddetti gavitelli e le relative tariffe di utilizzo verranno stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 4 - GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

Hanno diritto a fruire dell'ormeggio i richiedenti che sono stati utilmente collocati nella graduatoria, fino alla concorrenza degli ormeggi disponibili per la classe di appartenenza del natante o dell'imbarcazione, rispettivamente indicati nella richiesta confermata.

Ogni richiedente ha diritto ad un solo ormeggio, salvo apposita deroga rilasciata dall'autorità competente ad associazioni o società che ne facciano richiesta motivata.

In caso di morte dell'assegnatario l'erede ha diritto di prelazione che potrà esercitare, entro sei mesi dalla data della morte dell'assegnatario, mediante domanda al Comune.

La graduatoria e le relative assegnazioni anno validità esclusivamente per la stagione estiva 2009 (dall'assegnazione al 30 settembre 2009) salvo eventuale proroga concessa dal Comune.

ART. 5 - ORMEGGI

Gli ormeggi sono identificati compilando apposite schede informative, predisposte a cura degli uffici comunali, che le terranno in carico.

In ciascuna scheda verranno riportati la classe, il numero, le generalità dell'assegnatario ed il recapito dello stesso, il nome del natante o dell'imbarcazione ancorata all'ormeggio, i dati e le caratteristiche che li riguardano, gli estremi dell'iscrizione nel Registro, nonché, ogni ulteriore notizia prescritta o ritenuta utile. Le imbarcazioni ed i natanti dovranno essere di proprietà dell'assegnatario.

La proprietà di cui al comma precedente è dimostrabile, se richiesta, per i natanti a mezzo di autocertificazione resa nelle forme di legge, per le imbarcazioni con copia del libretto di immatricolazione.

La raccolta delle schede forma il libro matricola dei natanti e delle imbarcazioni ancorati agli ormeggi.

Gli assegnatari sono tenuti ad informare il Comune delle modifiche, delle sostituzioni e dei cambiamenti da apportare ad aggiornamento della scheda, che si riferisce al loro natante o imbarcazione, per l'esatta identità dell'ormeggio, almeno 24 ore prima dell'effettiva variazione.

L'inadempimento all'obbligo della segnalazione nel termine perentorio anzidetto è sanzionato con la decadenza dell'assegnazione.

Lo scambio di ormeggio fra gli assegnatari, sempre che i natanti e/o le imbarcazioni interessate rientrino nelle rispettive classi di appartenenza degli ormeggi, deve essere autorizzato dal Comune e annotato nelle corrispondenti schede identificative.

E' dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'ormeggio l'assegnatario che utilizzi il medesimo con una imbarcazione o natante di classe di ormeggio superiore. E' ammesso l'utilizzo dell'ormeggio con una imbarcazione o natante con lunghezza corrispondente alla classe di ormeggio immediatamente inferiore a quella assegnata.

Le imbarcazioni e natanti abusivamente ormeggiati ed i natanti ed imbarcazioni degli assegnatari ormeggiati, senza autorizzazione, a boe diverse o in zone diverse da quelle assegnate, saranno rimosse a cura del Comune a spese del proprietario fatte salve le altre sanzioni previste dal regolamento.

ART. 5 bis – TARIFFE

Le tariffe di ormeggio e dei servizi accessori sono approvate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

La numerazione degli ormeggi destinati all'utenza si effettua in progressione aritmetica crescente dall'estremità fronte mare della banchina destra a rientrare per gli ormeggi di classe A e B e in progressione aritmetica decrescente dall'estremità fronte mare della banchina sinistra, subito a ridosso degli ormeggi utilizzati dalle imbarcazioni da pesca, a rientrare per gli ormeggi di classe C.e D.

Gli aventi diritto in forza della graduatoria sono raggruppati a seconda della classe loro spettante. Pertanto, ciascun raggruppamento assomma tanti assegnatari quanti sono gli ormeggi disponibili nella corrispondente classe.

L'assegnazione degli ormeggi avviene, dunque, qualora le domande superassero le disponibilità, in base alla data di presentazione.

Per gli ormeggi assegnati ad associazioni e circoli di diportisti, le assegnazioni ai singoli soci saranno effettuate in base al regolamento proprio dell'associazione o del circolo che provvederanno celermente a comunicare l'elenco dei nominativi e dei relativi ormeggi assegnati al Comune.

L'Amministrazione Comunale riserverà una quantità da definirsi di posti barca alla Lega Navale operante nel territorio, che li utilizzerà per i propri soci, i soci che utilizzano i posti barca messi a disposizione dalla Lega Navale non potranno usufruire di altro ormeggio;

L'Amministrazione comunale destinerà una parte degli ormeggi disponibili alle marinerie locali esercitanti l'attività di Pesca, a titolo gratuito, la zona assegnata verrà indicata nella planimetria allegata ed in tale zona vige il divieto di ormeggio per gli altri natanti;

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI

Ogni volta che si renderanno disponibili ormeggi sia per rinuncia, per decadenza, per revoca ovvero per qualsivoglia altra ragione, si procederà all'assegnazione degli ormeggi attingendo alle relative graduatorie. Non disponendo di graduatorie per mancanza di domande i suddetti ormeggi verranno adibiti al libero transito fino a richiesta.

ART. 8 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

Tutte le unità di classe A e B, D che usufruiranno dell'impianto di catenaria e della banchina destra, dovranno di massima essere ormeggiate "di poppa", conformemente alla tipologia del posto barca e della relativa zona di ormeggio.

Tutte le unità di classe C, che ormeggeranno di murata sulla banchina sinistra, dovranno rivolgere la prua verso il mare.

Ogni unità dovrà essere ormeggiata a regola d'arte con cavi di idonea dimensione e robustezza ed avente in opera idonei parabordi.

Ciascun assegnatario è responsabile della tenuta del proprio ormeggio e pertanto è tenuto a verificare la buona messa in opera delle strutture accessorie esistenti (pesi morti, trappe, grilli, cime, ecc.) prima di ormeggiare l'unità.

Gli utenti devono fare uso dell'ormeggio e/o dell'impianto di catenaria e delle relative infrastrutture di pertinenza senza arrecare alcun danno alle stesse.

Gli assegnatari sono, pertanto responsabili per le trasgressioni commesse direttamente da essi ovvero da quanti, con il loro consenso, vengano ammessi a fruire, a qualsiasi titolo, dell'ormeggio e degli accessori di servizio dello stesso impianto.

Il Comune non è responsabile degli abusi commessi dal pubblico, dagli utenti e/o dagli assegnatari, i quali potranno essere denunciati alle Autorità competenti.

Il Comune non risponde per eventuali furti dei natanti od imbarcazioni ormeggiate in catenaria o in banchina, né per atti di vandalismo a danno degli stessi, né per eventuali furti delle attrezzature e dotazioni di bordo.

Tutte le manovre di accosto e di ancoraggio come pure qualsiasi operazione di carico e scarico, di imbarco e sbarco devono essere effettuate con la massima diligenza, in modo prudente ed accorto, nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione e del presente disciplinare, allo scopo di evitare danni a persone e cose e pericoli di sommersione per gli altri natanti od imbarcazioni.

La banchina dovrà essere lasciata libera da ogni ingombro o deposito, salvo che per il tempo strettamente necessario alle operazioni di cui sopra, sempre, ove possibile, senza impedire l'uso agli altri.

E' fatto assoluto divieto agli utenti di effettuare innovazioni non autorizzate dal Comune inerenti l'assetto ed il funzionamento dell'impianto di catenaria e delle infrastrutture di servizio.

La stessa disciplina si estende, per quanto compatibile, ad ogni ulteriore infrastruttura accessoria.

Allorché, la possibilità di utilizzazione degli ormeggi dovesse cessare per qualsivoglia motivata ragione, gli assegnatari sono obbligati a rimuovere i natanti o le imbarcazioni in conformità alle istruzioni loro impartite dal Comune, nonché, a rimborsare al Comune le spese che lo stesso dovesse sostenere per colpa della loro inerzia e per lo sgombrò dello specchio d'acqua marittimo da restituire libero. Nel caso di rimozione anticipata gli utenti saranno rimborsati proporzionalmente al contributo versato e alla durata del periodo di assegnazione non fruibile.

ART. 9 - NORME DI SICUREZZA

Tutti i natanti e le imbarcazioni ancorate agli ormeggi devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento.

Nell'ambito dello specchio acqueo marittimo del Canale e delle attrezzature di approdo sono vietati la pulizia delle sentine con scarico fuoribordo, il getto dei rifiuti e di ogni altra sostanza liquida o solida, che possa provocare inquinamento del mare e lordare i moli e le banchine.

Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa causare incendi, lesioni all'ambiente od altri danni, gli utenti dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) aerare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento dei medesimi;
- b) curare che le apparecchiature elettriche e radioelettriche del natante o dell'imbarcazione siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed isolamento al pari della strumentazione;
- c) il rifornimento di carburante deve essere eseguito con la massima attenzione e prendendo tutte le precauzioni possibili atte ad evitare il versamento accidentale di idrocarburi nello specchio d'acqua;
- d) i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido o materiali infiammabili devono essere rispettivamente aerati in modo idoneo ovvero protetti in involucri adatti come pure strutturalmente separati dai locali destinati agli alloggi;
- e) gli estintori montati sulle unità devono essere nel numero stabilito dalle norme vigenti ed in perfetto stato di funzionamento;
- f) in caso di inizio di incendio, tutto dovrà essere messo in opera per lottare efficacemente con i mezzi più appropriati contro le fiamme allo scopo di circoscriverle e di domarle, richiedendo immediatamente l'intervento degli altri utenti, che sono tenuti a cooperare e , quindi, dell'Autorità competente;
- g) nell'ipotesi di versamento accidentale di idrocarburi nello specchio d'acqua del Canale, il responsabile deve prendere tutti i provvedimenti più opportuni atti ad impedire più gravi conseguenze, informandone, senza ingiustificato ritardo il Comune, cui spetta di impartire le disposizioni di salvaguardia per quanto di competenza;
- h) i proprietari delle unità che ormeggiano nel canale di Portopino, dotate di serbatoi di carburante amovibili devono, al termine della manovra di ormeggio, sbarcare questi ultimi;

i) i proprietari delle unità che ormeggiano nel canale di Portopino, dotate di serbatoi di carburante non amovibili devono, al termine della manovra di ormeggio chiudere tutte le valvole di intercettazione del carburante, chiudere tutte le prese a mare e scollegare le batterie;
Salvo il risarcimento di eventuali altri danni, il responsabile è tenuto al pagamento delle spese di bonifica od al rimborso di quelle sostenute dal Comune d'ufficio, nel caso di inerzia, e così pure per ogni ulteriore intervento resosi necessario.

ART. 10 – DIVIETI

All'interno del Canale è vietato:

- a) effettuare la balneazione;
- b) procedere ad andatura superiore alla minima velocità di manovra;
- c) depositare a terra combustibili di qualsiasi genere;
- d) gettare in mare immondizie e scaricare olio, nafta e qualsiasi materiale che possa inquinare lo specchio acqueo, nonché ingombrare le banchine con materiali vari, rifiuti e simili;
- e) occupare spazi con imbarcazioni, attrezzi e qualsiasi altro materiale senza espressa autorizzazione;
- f) tenere i motori in moto con unità all'ormeggio in qualsiasi ora del giorno;
- g) eseguire lavori di manutenzione alle unità ormeggiate tali da comportare inquinamento, anche potenziale, e/o nocimento alle altre unità ormeggiate e/o alle banchine limitrofe;
- h) arrecare danni di qualsiasi genere alle banchine, all'impianto di catenaria e a tutte le strutture e attrezzature accessorie.
- i) Di ormeggiare qualsiasi tipo di unità in doppia fila;
- j) Di ormeggiare qualsiasi tipo di unità ad una distanza inferiore a 50 mt. dalle griglie poste sull'aspirazione delle pompe utilizzate dall'Atisale s.p.a.
- k) Utilizzare qualsiasi tipo di ancora;
- l) Di tenere a bordo delle unità qualsiasi attrezzatura o artifici che possono , anche spontaneamente, dar luogo ad incendi;

L'inosservanza di tali divieti comporterà la perdita del diritto di ormeggio senza oneri di rivalsa e il risarcimento dei danni arrecati salvo maggiori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle normative vigenti.

ART. 11 - RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

Gli assegnatari e gli altri utenti sono direttamente responsabili per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, alle ordinanze della Capitaneria di Porto di Sant'Antioco e del Sindaco del Comune di Sant'Anna Arresi, nonché agli atti deliberativi degli organi di governo del prefato Ente locale.

ART. 12 - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale delibera i provvedimenti da adottare nei confronti degli assegnatari responsabili anche per il fatto degli altri utenti da loro ammessi a fruire dell'impianto, in caso violazioni dei doveri e degli obblighi sanciti dalle norme del presente Disciplinare, nonché, da tutte le disposizioni in materia fino alla revoca dell'assegnazione, previa diffida.

ART. 13 - RUMORI E LAVORI MOLESTI

Le prove dei motori ed ogni altra attività che produca rumori molesti sono vietate salvo i casi di emergenza, forza maggiore e pronto intervento.

Ogni lavoro necessario, che per la sua speciale natura rechi molestia agli utenti, dovrà essere compiuto negli orari di minor frequenza all'impianto, secondo le istruzioni ricevute dagli uffici comunali, a tal fine preventivamente avvertiti.

ART. 14 - AZIONI DI TURBATIVA

Le azioni che cagionano turbativa del corretto uso dell'impianto comunale di catenaria come pure delle banchine e di ogni altra infrastruttura accessoria dovranno essere denunciate al Comune, cui spetta di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del godimento pieno e pacifico dei beni conferiti in concessione, nonché, per la repressione di ogni illecita condotta.

ART. 15 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI IN VIA PROVVISORIA

Gli assegnatari che lasciano libero il proprio ormeggio durante la stagione estiva, e precisamente fino al 10 settembre, devono darne preventiva informazione agli uffici comunali se ciò comporti una disponibilità dell'ancoraggio per un periodo di almeno venti giorni.

Il Comune, avvalendosi degli uffici comunali, potrà assegnare l'ormeggio in via provvisoria, fino al periodo massimo della disponibilità segnalata, procedendo a sorteggio fra chi ne avrà fatto domanda nei termini fissati.

Con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale verranno approvate le condizioni per la disciplina del rapporto precario, nonché, le tariffe giornaliere, diversificate a seconda della classe di appartenenza dell'ancoraggio, dovute dagli utenti dell'ormeggio assegnato provvisoriamente a titolo di contributo per il mantenimento dell'impianto di catenaria, accessori inclusi, per finanziare le spese di gestione e di manutenzione.

L'ingiustificata inosservanza del dovere, come sopra posto a carico dei suddetti assegnatari in via stabile, costituisce grave violazione degli obblighi, al cui rispetto essi sono tenuti.

A cura degli uffici comunali verranno affissi all'Albo Pretorio e sugli appositi cartelli, posizionati sulle banchine, gli elenchi aggiornati degli ormeggi resisi disponibili, con la menzione della classe di appartenenza, della relativa tariffa giornaliera, della data di inizio e fine del periodo massimo di assegnazione provvisoria e di ogni ulteriore notizia utile, affinché, il pubblico ne abbia conoscenza.

ART. 16 - CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari di ormeggio hanno l'obbligo di concorrere alla copertura economica delle relative spese di costruzione, di gestione, di fornitura di determinati servizi e della manutenzione, alle condizioni stabiliti con atti deliberativi della Giunta Comunale.

In ogni caso, gli interessati devono versare:

- a) un contributo una tantum per l'assegnazione dell'ormeggio di ammontare diversificato in ragione della classe di riferimento, destinato a sostenere l'onere di costruzione dell'impianto di catenaria e di ormeggio in generale;
- b) un contributo annuale di ammontare definitivo commisurato alla classe di appartenenza dell'ormeggio assegnato, per la conservazione del medesimo ed a sostegno degli oneri di gestione e della fornitura.
- c) è previsto uno sgravio del 15% sulle tariffe ai diportisti residenti nel Comune di Sant'Anna Arresi;

ART. 17 – VIGILANZA

I Vigili Urbani, il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale all'uopo addetto, e gli eventuali altri delegati dall'Amministrazione Comunale sono incaricati del rispetto del presente Disciplinare.